



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi

Presidente

Andrea Zuliani

Consigliere

Cosmo Crolla

Consigliere Rel.

Giuseppe Dongiacomo

Consigliere

Filippo D'Aquino

Consigliere

Oggetto:

azione di

responsabilità

civile da reato di

bancarotta

Ud.13/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28431/2020 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ in persona dei curatori, rappresentato e difeso
dall'avvocato ██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████
unitamente all'avvocato ██████████

-controricorrente-

e

██████████ ██████████ quale procuratrice della soc. ██████████ ██████████ ██████████
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████ unitamente
all'avvocato ██████████

-controricorrente-

nonché



██████████ ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente agli avvocati ██████████ ██████████

controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1573/2020, depositata
il 16/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dal
Consigliere Cosmo Crolla.

Vista la requisitoria del sostituto procuratore generale Giuseppe Fichera
che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del
ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1 Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari rigettava il gravame
proposto dal ██████████ (di seguito per brevità "Fallimento" o
██████████) avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che
aveva respinto la domanda proposta dal Fallimento nei confronti degli
odierni controricorrenti.

1.1. Il Fallimento aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Bari ██████████
██████████ (già ██████████ incorporante ██████████
██████████, ██████████ e ██████████ quale unica amministratrice
della società fallita ██████████ chiedendone la condanna in solido al
pagamento della complessiva somma di € 9.298.992,18, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni per il reato di
bancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, l.fall, anche sotto il profilo
della simulazione di cause legittime di prelazione, in relazione alla scrittura
privata del 16/5/2005, in forza della quale la società ██████████ (
divenuta ██████████, in persona dell'amministratore unico ██████████
e quest'ultima personalmente in qualità di fideiussore, avevano
concordato con ██████████ ██████████ ██████████ nella triplice qualità di



cessionaria dei crediti vantati da [REDACTED] e dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] una riduzione degli importi per ciascuna posizione debitoria ed un piano rateale di pagamento; l'accordo transattivo era stato in parte eseguito con i versamenti, che a dire del Fallimento, integravano un illecito pagamento preferenziale rilevante ex art. 216, comma 3 l.fall., tra il dicembre 2005 e il giugno 2007 da parte di [REDACTED] alla [REDACTED] (che si era resa cessionaria dei crediti vantati da [REDACTED] per un importo complessivo di € 9.298.992,18.

1.2 La Corte, dopo aver premesso che per la configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale sono necessari la violazione della *par condicio creditorum* e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, rilevava che al momento dell'effettuazione dei pagamenti in esecuzione dell'atto transattivo il loro carattere preferenziale era tutt'altro che certo alla stregua dell'interpretazione dell'art. 2.2 della scrittura privata del 16/5/2005, che trovava conferma nel contenuto della missiva indirizzata da [REDACTED] al debitore, in forza della quale l'istituto bancario creditore (e quindi [REDACTED] cessionario dei crediti), si era obbligato, in concomitanza con i versamenti semestrali, alla progressiva cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (che facevano parte della "quota B" dell'originario credito derivante dal mutuo [REDACTED] risultanti dal frazionamento cartografico in sedici lotti corrispondenti alle singole rate dei pagamenti previsti dalla scrittura.

1.3 Soggiungeva che, conformemente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non risultava affatto provato che al tempo della scrittura (maggio 2005) [REDACTED] versasse in stato di insolvenza posto che nell'agosto del 2004 era stato stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto il suolo edificabile, di proprietà di [REDACTED] posto in Casamassima che consentiva un immediato introito, a titolo di acconto, dell'ingente somma di € 17 milioni; il contratto venne risolto, con le



conseguenti restituzioni di quanto prestato in esecuzione dello stesso, nel marzo 2007, e quindi, successivamente all'epoca in cui si sarebbe consumata l'asserita condotta delittuosa di bancarotta preferenziale.

Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

██████████ – che ha proposto pure ricorso incidentale condizionato –
██████████ e ██████████ hanno resistito con distinti controricorsi.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello riesaminato la questione relativa all'imputazione dei pagamenti oggetto di causa a parziale estinzione dei crediti chirografari, pur essendosi formato, sul punto, il giudicato interno in quanto la questione, risolta dalla sentenza di primo grado con l'affermazione « *deve effettivamente concludersi con la curatela che detti pagamenti erano a parziale estinzione dei credito chirografari* », non era stata oggetto di alcuna specifica impugnazione.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (cfr. Cass. 27246/2024, vedi anche Cass. nn. 40176/2021 e 21566/2017).



1.3 È di tutta evidenza che il punto relativo all'imputazione dei pagamenti eseguiti dalla società in adempimento della scrittura privata del 16/5/2005 costituiva uno dei passaggi in fatto presi in considerazione dai giudici di merito per accertare la complessiva condotta serbata dai convenuti che secondo l'attorea prospettazione integrava gli estremi dell'illecito penale.

La Corte, a prescindere dalla correttezza o meno dell'imputazione di pagamento, ha escluso la sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta per distrazione, difettando anche l'elemento soggettivo; è tale statuizione complessiva che costituiva capo autonomo della sentenza e che, stante l'appello del Fallimento, rimaneva devoluta all'esame del giudice d'appello.

Ne segue che non può discorrersi di alcun passaggio in giudicato.

2 Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la banca creditrice avesse rilasciato il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, traendone la prova da un fax del 30/6/2008, in realtà mai prodotto da [REDACTED] ex amministratrice della fallita.

2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il *decisum*.

2.2 La Corte d'Appello, come si desume dalla lettura della sentenza, non ha fondato il proprio convincimento sulla lettura del predetto fax (che secondo la tesi del ricorrente non sarebbe stato mai prodotto in giudizio così da determinare un errore di percezione), bensì sulle osservazioni della società fallita al progetto di stato passivo, in cui quest'ultimo documento veniva solo menzionato («sia [REDACTED] sia la stessa società fallita, opponendosi la prima e formulando la seconda osservazioni al progetto di stato passivo, rappresentarono (...)»).

Va, quindi, radicalmente escluso qualsivoglia errore di percezione delle prove offerte.

3 Il terzo mezzo di impugnazione deduce la violazione dell'art. 360, comma 1 , n. 5 c.p.c., per aver la Corte omissa di esaminare due missive



inviata da [REDACTED] alla società fallita dopo la cessazione dei pagamenti che fornivano la prova che la banca creditrice dapprima subordinava il consenso alla cancellazione dell'ipoteca ex [REDACTED] al pagamento da parte della società poi fallita dell'importo di € 17.000.000 entro e non oltre il 30/11/2008 e , successivamente, in data 24/11/2008, comunicava alla società di dichiararla decaduta dagli accordi formalizzati con la precedente missiva.

3.1 Il motivo è reso inammissibile, in primo luogo, dalla c.d. "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma quinto, c.p.c. – qui pacificamente applicabile *ratione temporis* nel testo precedente alla novella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non avendo la ricorrente fornito la prova adeguata a stabilire che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, fossero tra loro diverse (Cass. 5947/2023).

3.2 La censura, in ogni caso, difetterebbe in sé di specificità, non avendo il ricorrente né spiegato in concreto la decisività dei fatti contenuti nei documenti che la Corte avrebbe omesso di esaminare, né individuato in quale momento del giudizio di merito sarebbero stati dedotti gli asseriti fatti asseritamente dirimenti tratti dalla documentazione pretermessa.

4 Il quarto motivo oppone violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la scrittura del 16/5/2005, in spregio degli ordinari canoni dell'ermeneutica contrattuale. Si sostiene che l'impugnata sentenza ha escluso l'effettuazione da parte della fallita del pagamento dei debiti chirografari della banca, prospettata dalla curatela come condotta materiale del reato ex art. 216, comma 3 l.fall, sulla base dell'interpretazione dell'art 2.2 del contratto fornita in sede fallimentare dalla ex amministratrice fallita, ma nel compiere tale operazione interpretativa avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale, secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti, il



principale strumento è costituito dalle espressioni utilizzate dai contraenti che il Giudice deve collegare e raffrontare tra loro per chiarirne la portata, e l'art. 2.2 della più volte citata scrittura prevedeva testualmente il pagamento del debito chirografario della società fallita accorpato in un unico importo con il debito ipotecario.

5 Il quinto mezzo denuncia violazione degli artt. 1193, 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d'appello, a fronte della scrittura del 16/5/2005 intervenuta tra le parti, erroneamente escluso l'imputazione dei pagamenti eseguiti al debito chirografario.

5.1 I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili in quanto ancora una volta non colgono la *ratio decidendi*; la Corte, infatti, non ha proceduto ad alcuna ricostruzione ermeneutica delle clausole contrattuali né ha statuito in materia di imputazione dei pagamenti, limitandosi ad esporre le posizioni assunte, sulla questione di cui all'art. 1197 c.c., nel corso del giudizio di accertamento dello stato passivo dalla [REDACTED] dalla società e dall'ex amministratrice, anche nella veste di fideiussore, dando atto che queste ultime avevano mosso osservazioni sull'ammissione del credito in privilegio, proponendo la seconda anche opposizione allo stato passivo alla decisione del giudice delegato di imputare i pagamenti alla parte chirografaria del credito.

6 Il sesto motivo ipotizza violazione dell'art. 216, 3 comma, l.fall., nonché degli artt. 1324, 2697, 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d'Appello escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale in capo alla [REDACTED] ancora una volta sulla base dell'erronea interpretazione delle clausole del contratto sulla imputazione dei pagamenti. Si ascrive alla Corte, nel valorizzare il preliminare di vendita del compendio immobiliare per escludere lo stato di insolvenza, presupposto del reato di bancarotta preferenziale, di non aver tenuto conto che nel contratto vi era una clausola che obbligava [REDACTED] ad estinguere, alla stipula dell'atto pubblico, tutte le iscrizioni ipotecarie sul



“lotto B” promesso in vendita sicché l’operazione negoziale non apportava finanza alla società.

7 Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 3, l.fall., 2697, 2727, 2729, 1324 , 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1 n.3, c.p.c., per avere il giudice di merito negato valore indiziario ad elementi sintomatici del concorso della banca creditrice nel reato di bancarotta preferenziale derivanti dall’interpretazione frammentaria della missiva della banca relativa alla fase delle trattative e risalente al 4/4/2002 malgovernando la normativa sulla valutazione degli elementi presuntivi e sull’interpretazione complessiva di un atto

8. L’ottavo motivo assume la violazione degli artt. 5 e 216, comma 3, l.fall., nonché degli artt. 1324, 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver la Corte erroneamente escluso la sussistenza dello stato di insolvenza della società poi fallita all’epoca dei fatti di causa che invece emergeva da plurimi elementi costituiti dallo squilibrio finanziario di ██████████ attestato dagli stessi accordi del 16/5/2005, dal blocco delle attività dal 2001, dal piano di rientro del 1998 nonché dall’accertata necessità di intaccare il patrimonio vendendo l’immobile societario per pagare i debiti scaduti.

9 Il nono motivo deduce violazione dell’art. 5 l.fall., degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte erroneamente interpretato la scrittura privata del 1/3/2007, avente ad oggetto la risoluzione del preliminare di vendita di un’area edificabile; in particolare nell’impugnata sentenza si affermava, contrariamente al vero, che la restituzione da parte del promittente venditore del complessivo importo di € 20.440.000 conseguente allo scioglimento consensuale del preliminare, sarebbe dovuto avvenire in maniera dilazionata “affinché fosse possibile reperire altro potenziale acquirente”. La Corte, inoltre, errando nell’individuazione del momento consumativo del reato di bancarotta preferenziale, collocandolo al tempo dell’esecuzione dei pagamenti invece che nel successivo momento della dichiarazione di fallimento, avrebbe



sbagliato a relegare nell'irrilevanza l'intervenuta risoluzione del preliminare avvenuta il 1/3/2007.

10. Anche i detti motivi, avvinti da comune sorte, sono nel loro complesso inammissibili.

10.1 Secondo il principio enunciato da questa Corte « In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale è necessaria la verifica, con un accertamento "ex ante", della sussistenza di indici di insolvenza, esistente o prossima, al momento del pagamento contestato, tale da rendere quest'ultimo idoneo a mettere in pericolo la "par condicio creditorum" » (cfr. Cass. Penale 24728/2025).

10.2 Sempre rimanendo sul coefficiente dell'elemento materiale del delitto è stato anche chiarito che «pur se la norma incriminatrice non contempla espressamente, come requisito oggettivo del reato, la situazione di insolvenza, onde non è del tutto necessaria, a fini penali, una sua formale definizione, "indubbiamente, essa viene implicitamente sottesa dalla dinamica del precetto". Si è rilevato - da parte di Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, in motivazione - che «[d]al dettato della I. fall., art. 5, [...] si apprende che lo stato d'insolvenza consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito. Esso è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto» (cfr. Cass. sopra citata in motivazione).

10.3 La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, con orientamento mantenutosi costante nel corso del tempo, che nel delitto di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, I. fall.) l'elemento soggettivo sia costituito dal dolo specifico, ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento



psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (cfr., ex plurimis, Cassazione Penale nn. 4814/2024, 31894/2009, 592/2013 e 26412/2022).

Si è inoltre sottolineato che di conseguenza la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal d.l.vo 269 del 2007, dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, l. fall. In conclusione, il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nel caso in cui il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditori soddisfatti sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (cfr. Cass. n. 31168/2009 e 16983/2014.)

10.4 Orbene, la Corte d' Appello ha reso una decisione in linea con principi testé passati in rassegna: in particolare i giudici di *seconda cure* hanno, da un lato, affermato che, al momento della stipula della scrittura privata, la società non versava in stato di insolvenza, spiegandone le ragioni ed in particolare precisando che vi erano concrete possibilità di utilizzo della finanza ricavata dal contratto preliminare di cessione del compendio immobiliare risolto dopo che erano stati effettuati i pagamenti in esecuzione della scrittura privata e, dall'altro, hanno escluso la sussistenza del dolo specifico evidenziando che i pagamenti effettuati in adempimento dell'accordo transattivo, grazie alle risorse provenienti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, nelle intenzioni dell'amministratrice della società, palesate in sede di accertamento dello stato passivo con l'opposizione all'ammissione in privilegio del credito di [REDACTED] fondate sull'interpretazione del clausole dell'accordo transattivo, andassero imputate al debito garantito da ipoteca.



10.5 Si tratta di accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art 360 comma 1 n. 5 c.p.c., vizio, la cui deducibilità è preclusa dalla "doppia conforme"; le censure di cui ai motivi sei ed otto sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici così come operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 34476/2019).

10.6 In particolare assumendo la violazione di una congerie di norme sostanziali e processuali (norme sulla interpretazione dei contratti , sulla prova per presunzione) il Fallimento ricorrente mira inammissibilmente a sottoporre alla S.C. una nuova valutazione di quanto accertato dal giudice di merito in ordine alla carenza di prova sia degli elementi soggettivi che di quelli oggettivi della denunciata bancarotta preferenziale commessa dal legale rappresentante della fallita.

10.7 L'ottavo motivo è inammissibile in quanto investe la decisione sulla ritenuta esclusione del concorso dell'istituto di credito nel delitto di bancarotta: in realtà, una volta ritenuta non configurata la condotta materiale e il dolo specifico del delitto di bancarotta preferenziale in capo all'amministrazione della società è del tutto inutile discorrere dell'eventuale compartecipazione al reato della banca creditrice.

10.8 Del tutto irrilevante ai fini della decisione assunta dalla Corte d'Appello sulla esclusione dello stato di insolvenza, è l'affermazione, censurata dalla ricorrente con il nono motivo, secondo la quale la dilazione concessa alla [REDACTED] nella restituzione della somma di € 20.400.000 a seguito della risoluzione consensuale del contratto preliminare - circostanza pacifica- era giustificata dalla possibilità di reperire altro potenziale acquirente.

10.9 Nessun errore, infine, si annida nell'affermazione della Corte secondo la quale, ai fini dell'accertamento dell'elemento materiale del pagamento preferenziale e di quello soggettivo del delitto di cui all'art 219 l.fall., le



condotte vanno valutate con riferimento al momento in cui le stesse sono state poste in essere e non al tempo della dichiarazione di fallimento.

10.10 È pur vero che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, segnalato nel motivo, il delitto di cui all'art 219 l.fall. giunge a consumazione al momento della dichiarazione di fallimento, che costituisce non condizione di punibilità ma un elemento essenziale della fattispecie delittuosa; tuttavia, l'apprezzamento circa la rilevanza penale dei pagamenti va compiuto avuto riguardo alle condizioni e all'atteggiamento psicologico dell'autore esistenti al momento della realizzazione della condotta.

Conclusivamente il ricorso è rigettato.

11 Il motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da [REDACTED] con il quale viene denunciato violazione e falsa applicazione 112, 343, 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 , comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che l'appello incidentale, dichiarato assorbito, riguardava la domanda di manleva invece che le diverse questioni poste con il detto appello incidentale, rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale proposto dal [REDACTED] e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da [REDACTED].

Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 20.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Le spese andranno distratte al difensore di [REDACTED] [REDACTED] che ha dichiarato di averle anticipate.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

